

ASSOCIAZIONE ARCHIVIO E BIBLIOTECA DALL'OVO ONLUS

Sede legale Via Dall'Ovo n.2 – DALMINE (BG)

C.F. 95159060169

* * * * *

Verbale dell'assemblea degli associati dell'“Associazione Archivio***e Biblioteca Dall'Ovo - ONLUS” del 14 aprile 2023***

Oggi, 14 aprile 2023 alle ore 20.00, sono convenuti presso la “Trattoria Visconti”, in Ambivere – Via De Gaspari n. 12, per riunirsi in assemblea ordinaria e straordinaria a seguito di avviso di convocazione inviato in data 25/02/2023 i Signori:

- Dr. Eugenio Maria Poletti de Chaurand, presidente del Consiglio direttivo;
- Dr.ssa Paola Rosaschino e Dr. Paolo Merla, consiglieri direttivi;
- n° 55 associati, di cui n° 42 presenti in proprio e n° 0 rappresentati per delega, rispetto ai n° 42 aventi diritto.

Assume la presidenza ai sensi di statuto il presidente del Consiglio direttivo Dr. Eugenio Maria Poletti de Chaurand il quale, constatate le presenze di cui sopra, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sia in sede ordinaria sia straordinaria, chiama con l'assenso degli intervenuti la Dr.ssa Paola Rosaschino a svolgere le funzioni di segretario, e pone in discussione gli argomenti posti al seguente

*ordine del giorno*Parte ordinaria

- Presentazione del bilancio consuntivo al 31/12/2022 e relazione del Consiglio direttivo
- Iniziative in programma per l'anno 2023

Parte straordinaria

- Proposta di modifica/integrazione degli artt. 6 – 11 - 13 e 23 del nuovo Statuto ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

Il presidente, con riferimento agli argomenti posti alla parte ordinaria dell'ordine del giorno, prosegue illustrando il bilancio consuntivo al 31/12/2022 per dare poi lettura della relazione del Consiglio direttivo, portante informative in merito all'attività svolta nel corso dell'anno testé decorso ed esauriente informativa circa le iniziative in programma per l'anno 2023.

Dopo brevissima discussione, l'assemblea all'unanimità

delibera

- a) di approvare il bilancio consuntivo al 31/12/2022 e la relativa relazione del Consiglio direttivo, oltre che la destinazione dell'avanzo di gestione.
- b) di prendere atto, approvandole senza riserva, delle iniziative in programma per l'anno 2023.

Il presidente affronta a questo punto la trattazione dell'argomento posto alla parte straordinaria dell'ordine del giorno ricordando ai presenti l'esigenza di modificare/integrare lo Statuto vigente in conformità alle indicazioni fornite dalla Provincia di Bergamo "Sezione Associazionismo e Volontariato" per il perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS.

Lo stesso presidente, ripercorre il proposto nuovo Statuto con sottolineatura delle soppressioni ed integrazioni ritenute necessarie od opportune.

Segue esauriente discussione al termine della quale l'assemblea, dichiaratasi perfettamente informata in merito a quanto oggetto di discussione, all'unanimità dei presenti

delibera

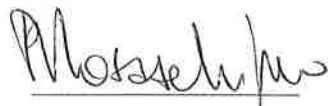
- a) di approvare indistintamente tutte le modifiche statutarie illustrate dal presidente, relative agli artt. 6 – 11 - 13 e 23 dello Statuto;
- b) di conferire al legale rappresentante della società Dr. Eugenio Maria Poletti de Chaurand (nato a Bergamo il 03/07/1955 e residente a Dalmine/Bg – Via Dall'Ovo n° 2; C.F. PLT GNE 55L03 A794S) ed al consigliere Dr.ssa Paola Rosaschino (nata a Milano il 30/10/1955 e residente a Dalmine/Bg – Via Dall'Ovo n° 2; C.F. RSS PLA 55R70 F205K) ampio mandato affinché procedano, in via tra loro libera e disgiunta e con pienezza di poteri, alla registrazione del presente verbale e dell'allegato Statuto (esenti da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. n° 117/2017) presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate e provvedano alle successive e conseguenti formalità eventualmente apportando tutte le ulteriori modifiche od integrazioni che dovessero essere richieste dalle Amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

Il tutto senza che possa essere eccepita loro carenza di poteri alcuna e con promessa esplicita di avere per rato et valido il loro operato, rimossa sin d'ora ogni eccezione.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessun altro prendendo la parola, la riunione viene sciolta alle ore 22.00.

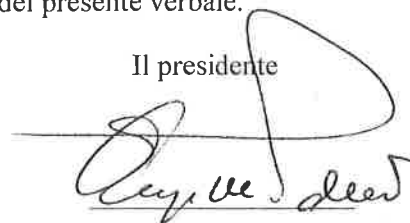
Il presidente ed il segretario vengono delegati alla stesura del presente verbale.

Il segretario



(Dr.ssa Paola Rosaschino)

Il presidente



(Dr. Eugenio Maria Poletti de Chaurand)

All.to Statuto

(Esenti da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. n° 117/2017)

AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE BERGAMO 1

19 APR. 2023

Registrato il _____
al n. 1040 Serie 3
con Euro 200,00
(DUCATO/00)

IL FUNZIONARIO
VINCENZO CACCACE





STATUTO

dell'

ASSOCIAZIONE ARCHIVIO E BIBLIOTECA DALL'OVO – ETS

TITOLO PRIMO

NORME FONDAMENTALI

Articolo 1

(Costituzione)

E' costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n° 117 ("Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, l'"ASSOCIAZIONE ARCHIVIO E BIBLIOTECA DALL'OVO - ETS" (in seguito Associazione), che assume nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore, o l'acronimo ETS, che ne costituisce segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della società.

L'"ASSOCIAZIONE ARCHIVIO E BIBLIOTECA DALL'OVO – ETS" è regolata dal presente Statuto.

Articolo 2

(Sede)

L'Associazione ha sede legale in Dalmine (BG) - Via Dall'Ovo n° 2.

Per l'eventuale diversa collocazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, o l'apertura di sedi secondarie o accessorie o di unità locali, sarà sufficiente un motivato atto deliberativo del Consiglio direttivo.

Articolo 3

(Scopo)

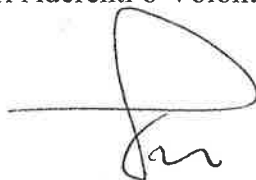
L'Associazione è apartitica e persegue, senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri Associati, ed eventualmente dei Volontari, esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla Legge 1° Giugno 1939 n° 1089 e seguenti, ivi comprese le

biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. 30 Settembre 1963 n° 1409 e seguenti. In particolar modo l'Associazione, a tal fine, intende svolgere le seguenti attività e perseguire le seguenti finalità di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n° 117/2017:

- a) raccolta, conservazione, tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio storico tramandato dalle famiglie Poletti de Chaurand e Dall'Ovo, composto da libri, manoscritti, carteggi, carte geografiche, documenti ed altri beni mobili di particolare interesse storico, culturale ed artistico così come sancito dal Decreto della Regione Lombardia – Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia - n. 5899 del 4/06/2007;
- b) promozione e sostenimento di ogni tipo di progetto finalizzato alla conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale tramandato dalle famiglie Poletti de Chaurand e Dall'Ovo, anche mediante predisposizione di materiale informativo e/o editoriale;
- c) organizzazione, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni, di manifestazioni, quali incontri, mostre ed esposizioni, al fine di coinvolgere e sensibilizzare la comunità sull'importanza di preservare patrimoni storici, artistici e culturali di rilevante interesse;
- d) raccolta di fondi per il sostenimento di iniziative promosse direttamente dall'Associazione o in compartecipazione con altri enti ed associazione aventi i medesimi scopi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse, o di quelle strumentali ed accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio direttivo.

L'Associazione per raggiungere il suo scopo si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, senza fini di lucro né diretto né indiretto, dei propri Aderenti o Volontari.



L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione potrà svolgere le predette iniziative direttamente od in collaborazione con altri enti pubblici e privati.

L'attività degli Aderenti all'Associazione o dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; potranno essere solo rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Articolo 4

(Durata)

L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

TITOLO SECONDO

ASSOCIATI E VOLONTARI

Articolo 5

(Generalità)

Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi e che dichiarano di accettare senza riserve il contenuto del presente Statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

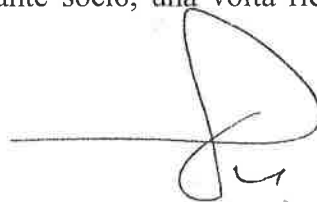
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Articolo 6

(Ammissione)

Sono associati tutti coloro che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio direttivo.

In caso di diniego all'ammissione l'aspirante socio, una volta ricevuta la



deliberazione motivata comunicata per iscritto da parte del Consiglio direttivo, portante il diniego all'ammissione, ha diritto di appellarsi all'Assemblea dei soci.

Gli Associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli Associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dal Consiglio direttivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, deve essere versato entro 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di riferimento.

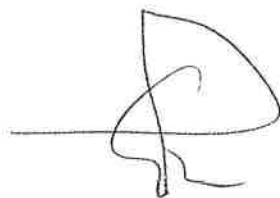
Gli Associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo annuo, e di votare;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di esaminare i libri sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli Associati sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dal Consiglio direttivo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

L'Associazione può avvalersi di Associati e Volontari che esprimano la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto



ed esclusivamente per fini compatibili con le previsioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n° 117/2017.

L'Associazione iscrive in apposito registro i Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n° 117/2017.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario.

Agli Associati ed ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. n° 17/2017.

La qualifica di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il Volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 7

(Perdita della qualità di associato)

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione all'Associazione.

La qualifica di Associato si perde per decesso (per le persone fisiche), scioglimento od estinzione (per le persone giuridiche ed assimilate), recesso, mancato versamento della quota annua, od indegnità.

L'esclusione dalla qualifica di Associato per mancato pagamento della quota o per indegnità (in quanto l'atteggiamento assunto si ponga in contrasto con il dettato statutario o comunque con le finalità perseguite



dall'Associazione) verrà dichiarata dal Consiglio direttivo e comunicata per iscritto all'Associato decaduto.

E' ammesso ricorso all'Assemblea degli associati, che deve deliberare sull'argomento nel corso della prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

TITOLO TERZO

ORGANI

Articolo 8

(Generalità)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice presidente;
- d) l'Organo di controllo e Revisore legale (se nominati).

Nessun compenso è dovuto ai componenti degli Organi dell'Associazione, fatta eccezione per l'Organo di controllo e per il Revisore legale (se nominati).

Articolo 9

(Composizione)

- a) Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è l'organo deliberativo primario e dunque la massima espressione della democraticità ispiratrice dell'Associazione.

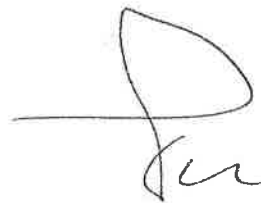
Ad essa hanno dovere e diritto d'intervenire tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Gli Associati persone giuridiche od assimilate saranno impersonati dai loro legali rappresentanti od altri soggetti da loro designati.

Articolo 10

(Competenze)

Sono di competenza dell'Assemblea:

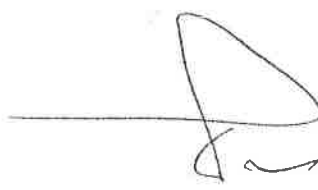


- l'approvazione del bilancio d'esercizio e la relazione di missione;
- l'approvazione dei regolamenti per il funzionamento dell'Associazione predisposti dal Consiglio direttivo;
- la nomina dei membri del Consiglio direttivo e, quanto previsto dalla Legge, dei componenti dell'Organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, alla loro naturale scadenza od alla sostituzione in caso di dimissioni o revoca;
- la delibera in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla Legge;
- la delibera, quanto richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, assicurando la più ampia garanzia di contraddittorio;
- la ratifica dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- le modifiche allo Statuto (con la maggioranza di cui al successivo Art. 12);
- la delibera di scioglimento dell'Associazione e la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo (secondo le maggioranze e modalità specificate nei successivi Artt. 12 e 22). In mancanza di Associati iscritti, può essere lo stesso presidente a provvedervi con motivato suo atto deliberativo;
- quanto altro ad essa demandato per Legge o per Statuto e quanto ad essa sottoposto dal Consiglio direttivo.

Articolo 11

(Convocazione)

Gli Associati sono convocati in Assemblea dal presidente almeno una volta



all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale in sede ordinaria, ed in qualunque momento in sede straordinaria, su invito del presidente mediante avviso scritto (lettera raccomandata, anche a mani, fax, posta elettronica od altro mezzo che certifichi la ricezione da parte dei destinatari, oppure anche a mezzo di inserimento su rivista dell'Associazione o convenzionata con la stessa) contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

L'avviso deve essere inviato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di seconda convocazione, l'Assemblea non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Il presidente può convocare l'Assemblea quando ne ravvisi la necessità, o quanto ne sia fatta richiesta con istanza scritta da almeno un decimo degli associati o da un terzo dei componenti del Consiglio direttivo, fissando l'ordine del giorno. L'Assemblea sarà convocata nella sede dell'Associazione o dove il Consiglio direttivo creda più opportuno, purché in Italia.

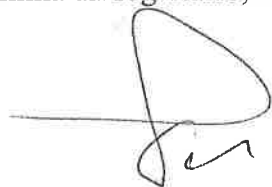
Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro Associato con delega scritta. Non sono consentite più di 3 (tre) deleghe per ciascun Associato e non sono comunque consentite deleghe ai componenti del Consiglio direttivo, o di altro organo sociale o ad un dipendente. Ogni Associato ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

Articolo 12

(Deliberazioni)

L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice presidente e, in mancanza di entrambi, dall'Associato presente più anziano in età.

Il presidente dell'Assemblea degli associati nomina un segretario, anche non



associato, e, se necessario, tre scrutatori.

Il segretario redige il verbale dell'Assemblea.

Il presidente verifica in via preliminare la validità dell'Assemblea, illustra l'ordine del giorno, dirige la discussione e controlla la stesura del verbale che sottoscrive unitamente al segretario.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno il 50 (cinquanta) per cento degli Associati e le delibere siano prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto e per la trasformazione, liquidazione o scioglimento dell'Associazione, o sua fusione o scissione, sono necessari i voti favorevoli di almeno il 75 (settantacinque) per cento degli Associati.

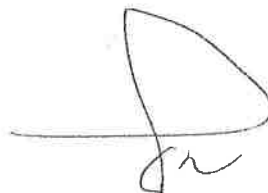
Per rinnovare le cariche del Consiglio direttivo o sostituirle, si provvede con votazione; in caso di parità di voti, segue il ballottaggio. Ciascun membro può essere rieletto più volte a qualsiasi carica rappresentativa.

Articolo 13

(Composizione)

b) Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea tra gli Associati, resta in carica fino a revoca o dimissioni ed i suoi membri sono rieleggibili. Qualora, durante il mandato, venissero a mancare per dimissioni o decesso uno o più membri del Consiglio direttivo, questi verranno sostituiti attingendo alla lista dei candidati non eletti in base alle ultime elezioni e, laddove questa lista fosse esaurita, dall'Assemblea degli associati, da convocarsi senza indugio.



Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente e un Vice presidente.

Per la prima volta, il Consiglio direttivo è nominato in sede d'atto costitutivo.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare diritti direttivi.

Articolo 14

(Riunioni e deliberazioni)

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente, o il Vice-presidente in caso di delega, lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio direttivo è convocato mediante comunicazione scritta (lettera raccomandata, anche a mani, fax, posta elettronica od altro mezzo che certifichi la ricezione da parte dei destinatari) da inviarsi 8 (otto) giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, 2 (due) giorni prima.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti: in caso di parità la proposta delibera si intende respinta.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente, ed in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio direttivo verrà redatto, su appositi libri, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 15

(Poteri)

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, ad eccezione



di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Esso procede pure all'assunzione eventuale di dipendenti strutturalmente necessari per la continuità della gestione non assicurata degli Associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio, determinandone la retribuzione. Compila i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e dell'attività lavorativa, culturale e sociale, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati.

Il Consiglio direttivo potrà delegare parte dei suoi poteri ai propri componenti i quali, nell'ambito delle attribuzioni delegate, avranno la rappresentanza dell'Associazione. Per il conferimento di deleghe il Consiglio direttivo delibererà con voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri. Gli Amministratori delegati non potranno conferire procure nell'ambito dei loro poteri se non espressamente autorizzati dal Consiglio direttivo.

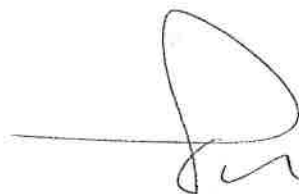
Il Consiglio direttivo provvede alla stesura del bilancio d'esercizio e della relazione di missione e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea; determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione; provvede all'ammissione di nuovi Associati ed a proporre all'Assemblea i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli Associati; ratifica, nel corso della prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio direttivo, con voto favorevole di tutti i suoi componenti, può nominare Comitati operativi composti da soggetti che abbiano professionalità specifica necessaria all'attività dell'Associazione, stabilendone le mansioni.

Articolo 16

(Funzioni)

c) Presidente e Vice presidente



Il Presidente e, in sua assenza od impedimento, il Vice presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

In caso di sue dimissioni ed in attesa della nomina di altro membro del Consiglio direttivo e del nuovo presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice presidente.

Nei confronti degli Associati, dei terzi e di tutti i pubblici uffici la firma del Vice presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 17

(Composizione e funzioni)

d) Organo di controllo e Revisione legale dei conti

L'Assemblea, nei casi in cui la Legge imponga la nomina dell'Organo di controllo, provvede alla designazione dei relativi componenti.

L'Organo di controllo può essere costituito sia in composizione collegiale, da 3 (tre) persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di Legge. Nel caso di composizione collegiale dell'Organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'Organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla Legge e dai Regolamenti.

L'Organo di controllo opera e funziona nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n° 117.

In caso di superamento dei limiti di Legge per la nomina del Revisore legale, l'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In



tal caso l'Organo di controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO QUARTO

Articolo 18

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal patrimonio iniziale;
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- dai fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- da erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;

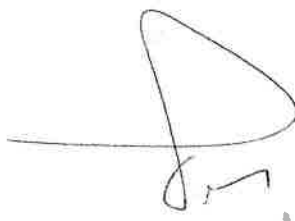
ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al precedente Art. 3.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dai contributi di Associati aderenti, di privati, dello Stato, od enti e istituzioni pubbliche nazionali e sovra nazionali;
- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti a qualsiasi titolo;
- dai proventi derivanti da attività commerciali, marginali;
- da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- da ogni altra entrata, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, che concorra ad incrementare i fondi dell'Associazione.

Articolo 19

(Bilancio)



Il bilancio d'esercizio – il cui periodo di riferimento coincide con l'anno solare ed è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri), oltre che dalla relazione di missione (che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie) – è redatto nelle forme previste dalla Legge a cura del Consiglio direttivo e sottoposto per l'approvazione, previo parere favorevole dell'Organo di controllo, se nominato, all'Assemblea degli associati entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo.

Detto bilancio deve essere depositato presso il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) entro il termine previsto dalla Legge.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n° 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ne dà adeguata pubblicità.

Articolo 20

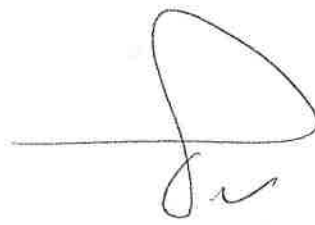
(Divieto di distribuzione di utili o riserve)

Nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n° 117/2017, è fatto assoluto divieto di distribuzione in qualsiasi forma, ed anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve comunque denominati, o di capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di Ente del Terzo Settore che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 21

(Impiego degli utili)

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



Articolo 22

(Libri sociali)

L'Associazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. n° 117/2017, adotta i libri sociali e le scritture contabili previste dall'art. 13 del citato Decreto Legislativo e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

L'obbligo della tenuta dei libri sociali riguarda in particolare:

- il libro degli Associati;
- il libro delle adunanze dell'Assemblea degli associati;
- il libro delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- il libro delle riunioni dell'Organo di controllo e Revisione legale, se nominato;
- il libro dei Volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i Libri sociali previa richiesta motivata all'Organo competente con preavviso di 15 (quindici) giorni.

TITOLO QUINTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

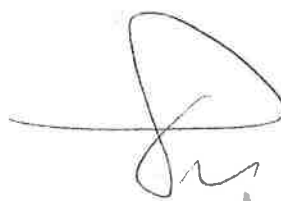
Articolo 23

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea in sede straordinaria di cui al precedente Articolo 12. In mancanza di Associati provvederà il Presidente con suo atto deliberativo.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà poteri e compensi, qualora designati fra i non Associati.

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs n. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello



scioglimento, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs n. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 24

(Controversie)

Ogni controversia che dovesse sorgere fra gli Associati, o fra questi ultimi e l'Associazione od i suoi Organi, o tra gli Organi stessi, in ordine ai rapporti che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma di Legge (fatta eccezione per le controversie di inderogabile competenza dell'Autorità giudiziaria) è demandata per la sua risoluzione ad un unico Arbitro.

La nomina dell'Arbitro avverrà, su istanza della parte più diligente, dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili competente in funzione della sede dell'Associazione.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro.

L'Arbitro dovrà decidere, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'Arbitro.

Articolo 25

(Rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di Legge e di Regolamento in materia di Enti del Terzo Settore



e, in particolare, del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n° 117 e successive modifiche od integrazioni.

Articolo 26

(Norma transitoria)

L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa risulti iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Fino al 31 (trentuno) Dicembre del medesimo anno non trovano applicazione le norme di natura fiscale in contrasto con il D.Lgs. n° 460/97.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "P. Rossini" or similar, written in a cursive style.A handwritten signature in dark ink, appearing to read "G. P. Rossi" or similar, written in a cursive style.